

Premio clima – Criteri di ammissione per le pompe di calore

Programma di incentivazione per le pompe di calore; progetto di compensazione svizzero n°0250

I presenti criteri possono essere adattati in qualsiasi momento e non destinati alla diffusione da parte di partner di programma. La versione più aggiornata dei criteri di ammissione sono visibili al link:

www.ezs.ch/criteridiammissibilita_pdc

Con la mia firma sul modulo di iscrizione riconosco e confermo che:

1. Pompe di calore ammesse

La nuova pompa di calore¹ sostituisce uno o più riscaldamenti preesistenti a gasolio, gas naturale o gas liquido. La pompa di calore ha una potenza installata totale superiore a 50 kW. Negli immobili in affitto, anche le pompe di calore meno potenti possono essere sussidiate nel caso di una sostituzione completa dell'impianto di riscaldamento.

2. Iscrizione prima della assegnazione di appalto

[L'iscrizione](#) al premio clima deve pervenirci firmata dal/dalla proprietario/a del riscaldamento, prima che si impegni all'acquisto dell'impianto di riscaldamento rinnovabile. Questo significa in particolare, che il modulo d'iscrizione è stato firmato prima dell'aggiudicazione dell'appalto per i lavori esecutivi, gli eventuali lavori di perforazione e prima dell'ordine del materiale per la nuova pompa di calore.

3. Ammissibilità

Sono ammissibili solo le pompe di calore classificate come antieconomici rispetto a una soluzione puramente fossile. Renera AG (Renera) verifica l'economicità di ogni richiesta di incentivazione su un arco di funzionamento di 15 anni e può eventualmente richiedere altre informazioni e documenti comprovanti.

4. Garanzia di qualità

fino a 15 kW² compresi: Certificazione dell'impianto: [Modulo di sistema per pompe di calore](#) (PDC-MS)

tra 15 kW e 100 kW³ incluso: a. [Garanzia di prestazione](#) secondo le condizioni di SvizzeraEnergia e
b. Marchio di qualità per pompe di calore valido in Svizzera⁴ ([European Heat Pump Association ehpa](#), [heatpump KEYMARK](#) o [marchio di qualità FWS](#))

superiore a 100 kW: [Garanzia di prestazione](#) secondo le condizioni di SvizzeraEnergia

Le sonde geotermiche viene eseguita da un'azienda di trivellazione con [marchio di qualità](#).

5. Documenti comprovanti

Le informazioni rilevanti per l'incarico devono poter essere comprovate tramite documenti, tra cui ad esempio il consumo energetico degli ultimi tre o quattro anni e la data dell'ordine in cui è stato assegnato l'ordine di acquisto e posa (assegnazione dell'appalto).

6. Risparmi di CO₂

I risparmi di CO₂ (o il plusvalore ecologico) ricavati dalla pompa di calore sono trasferiti a Renera e non vengono ricompensati o rivendicati in altro modo. Ciò esclude in particolare anche la partecipazione a un

¹ Aria-acqua, acqua glicolata-acqua (geotermica), acqua-acqua o calore di scarto-acqua, con motore elettrico.

² Incentivazione solo ammessa per gli immobili in affitto. È determinante la potenza totale delle pompe di calore al punto di funzionamento A-7/W35 (aria-acqua), B0/W35 (terra-acqua) o W10/W35 (acqua-acqua). Le uscite in altri punti di funzionamento sono possibili con giustificazione.

³ È determinante la potenza dei singoli componenti. Se, ad esempio, due pompe di calore da 60 kW vengono attivate a cascata, entrambe le pompe devono presentare un marchio di qualità riconosciuto in Svizzera.

⁴ I marchi di qualità che sono stati rilasciati per modelli singoli di una serie valgono per tutti i modelli della medesima serie (ad es. per classi di potenza che non sono citate nel marchio di qualità).

altro programma di compensazione. I risparmi di CO₂ vengono trasferiti a Renera e registrati dall'UFAM (Ufficio federale dell'ambiente) sotto forma di attestati (1 attestato = 1 tonnellata di CO₂).

7. Nessun obbligo vincolante

Le aziende con obiettivi climatici che vietano esplicitamente l'impiego di riscaldamenti fossili, e allo stesso tempo escludono le possibilità di incentivazione mediante il meccanismo di compensazione, non possono partecipare al programma. Inoltre, non esistono norme imperative a livello federale, cantonale o comunale che impongono la sostituzione del riscaldamento fossile con uno rinnovabile o che impediscano l'installazione di un nuovo sistema fossile.

8. Sussidi finanziari e altre incentivazioni

Eventuali altri sussidi finanziari e incentivazioni (sussidi economici non rimborsabili della Confederazione, dei cantoni o dei comuni) correlati alla pompa di calore pianificata devono essere obbligatoriamente comunicati a Renera.

Non è possibile un'incentivazione doppia con le sovvenzioni cantonali (Programma Edifici) per la sostituzione del riscaldamento. Le incentivazioni doppie con altri incentivi o aiuti finanziari di comuni e Confederazione vengono valutate da Renera durante la verifica della richiesta e sono consentite solo attraverso la ripartizione degli effetti⁵ firmata (il formulario viene fornito da Renera).

Eventuali dichiarazioni non veritiere intenzionali su sussidi finanziari saranno perseguite penalmente. Ulteriori informazioni su sussidi finanziari e incentivazioni sono disponibili [qui](#)⁶.

9. Monitoring

I sistemi di riscaldamento completamente rinnovabili che forniscono solo calore comfort devono segnalare, su richiesta di Renera, il consumo di elettricità e caso mai il consumo di legna per anno calendario con documenti comprovanti (ad esempio tramite contatore o bolletta elettrica).

Nei casi di sistemi bivalenti non rinnovabili, in presenza di reti di riscaldamento a distanza e calore di processo, le misurazioni avvengono secondo le disposizioni dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione (si veda [qui](#)⁶) e vengono inoltrate a Renera per ogni anno civile, inclusi i documenti comprovanti.

10. Forniture di calore computabili (nuove costruzioni, SSQE ed esenzione dalla tassa sul CO₂)

Vengono incentivate soltanto le forniture di calore di riscaldamenti a legna e pompe di calore che sostituiscono le forniture di riscaldamenti fossili preesistenti⁷. Le forniture di calore a nuove costruzioni (sostitutive), alle aziende facenti parte del sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE)⁸ e alle aziende esentate dalla tassa sul CO₂ con impegno di riduzione, devono essere dichiarate a Renera.

Le forniture di calore a nuove costruzioni (sostitutive) e alle aziende partecipanti all'SSQE non vengono incentivate.

Le forniture di calore ad aziende esentate dalla tassa sul CO₂ con impegno di riduzione (obiettivo di emissioni o basato su provvedimenti) vengono incentivate, purché queste non vengano computate per il raggiungimento dell'obiettivo⁹.

La richiesta per il premio clima può essere aperta tramite questo sito web, dove troverete anche ulteriori informazioni e documenti da scaricare: www.premioclimate.ch

Solo le pompe di calore che soddisfano tutti i criteri di ammissione hanno diritto al premio clima.

⁵ Allegato E: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/progetti-programmi-riduzione-emissioni.html>

⁶ https://foerderplattform.ch/wAssets/docs/foerderprogramme/klimapraemie/anhang_foerderkriterien_it.pdf

⁷ In caso di reti di riscaldamento a distanza, possono essere considerati per l'incentivazione solo i nuovi allacciamenti che vengono collegati alla rete entro un anno dopo la messa in funzione.

⁸ Eccezione: le riduzioni di emissioni così raggiunte non vengono registrate dal SSQE.

⁹ Per le aziende con obiettivo di emissioni, nel monitoraggio devono essere presentati certificati sul raggiungimento dell'obiettivo; per le aziende con obiettivo basato su provvedimenti, la pompa di calore non può essere considerata una misura.